

**IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI**

**SEZIONE CIVILE**

**CAUSA R.G. N.° II/XXVI**

Il G.I. dott. AA

Letti gli atti ed i documenti di causa, a scioglimento della riserva formulata all'udienza del giorno XVI/XI/XXVIII

**OSSERVA**

ritenuto che appare necessario, prima di assumere ogni determinazione in ordine alla eccepita decadenza dalla prova ex art. 140 disp. Att. c.p.c. dell'attore e alla necessità di proseguire l'istruttoria, formulare alle parti la proposta di conciliazione indicata nel dispositivo, ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., anche al fine di evitare ulteriori aggravii processuali ed economici,

tenuto conto del fatto che:

- le spese per il funerale sono da considerarsi "pesi ereditari", vale a dire oneri che sorgono una volta che si sia aperta la successione del defunto e che sono posti a carico degli eredi, se questi abbiano accettato l'eredità.
- l'attore ha allegato di aver rinunciato all'eredità di Tizia (cfr. allegati da pag. V a X fascicolo di parte);
- tali spese, se anticipate da un soggetto diverso dall'erede - come sembrerebbe nel caso in esame (cfr. allegati da pag.V a X fascicolo di parte) - devono essere rimborsate a chi ne ha sostenuto il costo;
- tuttavia il diritto al rimborso è subordinato alla circostanza che non si tratti di spese eccessive, che siano state sostenute contro la volontà dell'erede stesso (Cass. 3 gennaio 2002, n. 28; Cass. 4 agosto 1977, n. 3489; Cass. 23 luglio 1966, n. 2023);

ritenuto di fissare l'udienza indicata in dispositivo nella quale le parti, in caso di accordo, potranno anche non comparire, ex art. 309 c.p.c, avvertendole che, ove la proposta venga rifiutata, se la decisione della controversia porterà ad un risultato prossimo a quello di cui alla proposta, il rifiuto sarà valutato ai fini della regolazione delle spese di lite;

PQM

Ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., propone:

- il pagamento da parte delle convenute Sempronia e Caia in favore dell'attore della somma di € 600,00 ciascuna, a titolo di rimborso delle spese sostenute dall'attore;
- la compensazione delle spese di lite.

Invita le parti a raggiungere un accordo transattivo/conciliativo sulla base della proposta sopra formulata;

Invita i difensori ad informare tempestivamente le parti della presente ordinanza.

Rinvia all'udienza del XX.XI.XXIX ore 10:15 al fine di verificare l'esito della formulata proposta conciliativa;

Manda alla cancelleria per le comunicazioni.

Castrovillari, III.X.XXIX

Il G.U.

Dott. AA